

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
DEL COMUNE DI GENOVA**

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI EDIFICI DEL
COMUNE DI GENOVA SEDI DI UFFICI E BIBLIOTECHE SUDDIVISO IN TRE LOTTI**

APPALTO “VERDE”

Art.1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato l'esecuzione del servizio di pulizia ed Igiene ambientale a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012 (appalto verde) per i locali del Comune di Genova sedi di uffici e biblioteche suddiviso in tre lotti come segue:

**LOTTO 1: Matitone e sedi ubicate nel territorio del Municipio Centro Est
CIG. 695460626D.**

LOTTO 2: Sedi ubicate nel territorio dei Municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Ponente. CIG. 69858390B7

LOTTO 3: Sedi ubicate nel territorio dei Municipi Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Medio Levante e Levante. CIG. 698584125D

Per servizio di pulizia ed igiene ambientale si intendono tutte le attività volte ad assicurare il comfort igienico-ambientale all'interno ed all'esterno degli immobili, contribuendo altresì alla valorizzazione dell'immagine del Comune.

Sono compresi nei servizi di pulizia ed igiene ambientale i servizi di pulizia, disinfestazione, raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori.

Il servizio di pulizia comprende attività ordinarie a contratto, attività integrative ed attività straordinarie "a richiesta" e consiste nella pulizia di locali ed arredi da effettuarsi in conformità alle disposizioni di seguito riportate e con le frequenze indicate nell'allegato "Tipologie e frequenza", agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle Imprese di pulizia e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE

Art.2 - Importi e durata

L'appalto avrà durata di due mesi dalla data di sottoscrizione o dalla diversa data di attivazione del servizio e indicativamente dal 01.04.2017 al 31.05.2017.

L'importo dell'appalto, sarà determinato, per ciascun lotto, dall'applicazione della percentuale unica di sconto sui prezzi mq/bimestre per ciascuna area inserita relativa alle "Attività ordinarie" di cui al relativo "Allegato Prezzi", moltiplicato per la superficie corrispondente.

La C.A. inoltre si riserva di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata del presente appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ivi compresa l'adesione alla convenzione Consip FM4.

La C.A. si riserva di la facoltà di incrementare o diminuire, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni oggetto del presente appalto sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale e senza che l'appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

Art. 3- Duvri

La Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/08, s.m.i, redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi

standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dell'accordo quadro. I soggetti presso i quali devono essere eseguiti i singoli contratti, prima dell'esecuzione, integrano il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti sui luoghi in cui verrà espletato l'appalto e stabiliscono di conseguenza l'importo da assegnare per gli oneri della sicurezza.

Art. 4 Cauzione

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio di pulizia.

Le tipologie e la frequenza degli interventi presso le strutture oggetto di gara sono specificate nell'allegato Tipologie e frequenze.

In generale, tutte le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite in modo da non interferire con le attività lavorative che vengono svolte nei locali in cui si svolge il servizio e da evitare, il più possibile, i rischi di interferenza in tema di sicurezza; pertanto, di norma, gli interventi che prevedono rischi da interferenze devono essere effettuati di norma dalle ore 17,30 da lunedì a giovedì e dalle 15,00 al venerdì (o al sabato), previ accordi con i Responsabili degli uffici utenti, salvo diverse esigenze manifestate dai singoli contraenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate, previo necessario e congruo preavviso al fornitore secondo i tempi e le modalità da concordarsi.

L'eventuale utilizzo di ponteggi, autoscale o altre attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di pulizia è a carico esclusivo del fornitore e s'intende compreso nel prezzo offerto.

Sono esclusi dal servizio di pulizia mobili ed arredi che risultino ingombri di carta e documentazione; è fatto divieto degli addetti al servizio di manomettere in qualunque modo il materiale cartaceo presente nei diversi ambienti.

Il fornitore deve inoltre provvedere al posizionamento, nei servizi igienici compresi nelle aree assegnate, del materiale igienico sanitario (es. sapone liquido, carta igienica, asciugamani di carta, etc.).

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato delle migliori attrezzature disponibili, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, sono finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano svolgimento delle attività lavorativa.

Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere osservate, come prescritto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovranno altresì essere rispettate le vigenti norme antinfortunistiche nonché le disposizioni contenute nel D.M. n. 37/08.

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento di alcune attività:

- La pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polvere;
- La lavatura e la disinfestazione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con specifici prodotti;
- La spolveratura ad umido di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti e davanzali delle finestre;
- La spazzatura ad umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite;
- La pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera consiste nella loro pulizia e lucidatura a secco, che deve essere effettuata mediante monospazzola munita di apposito disco (che attraverso una leggera abrasione rimuova il vecchio film di cera) ed usando un dispositivo vaporizzatore che ripristini il film di cera;
- La pulizia a fondo di tutti i pavimenti di moquette deve essere effettuata con aspirapolvere, battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia con schiume detergenti o altri smacchiatori idonei e tali da non danneggiare le circostanti pareti;
- La pulizia a fondo dei pavimenti in resina lucida o opaca dovrà essere effettuata a mezzo di apparecchiature dotate di dischi morbidi – semi rigidi con l'utilizzo di prodotto specifico e successiva inceratura con prodotto specifico;
- La disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alla tecnologie esistenti;
- La lavatura e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura;
- La pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i centri di elaborazione dati) deve essere eseguita con mezzi e apparecchiature idonee;
- La pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre, deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire
- Al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone;
- La pulizia a fondo dei rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitario deve essere effettuata con prodotti igienizzanti;
- La disinfestazione di bagni, spogliatoi e punti di ristoro etc. deve essere eseguita attraverso l'irrorazione e nebulizzazione di idonei prodotti disinfettanti;

I prodotti detergenti, i prodotti disinfettanti, i prodotti per impieghi specifici e i detergenti

super concentrati utilizzati devono essere conformi almeno ai requisiti minimi di cui rispettivamente ai paragrafi 6.1 e 6.2 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del mare D.M. del 24 maggio 2012. Tale decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) adottato con decreto interministeriale dell'11 aprile 2008.

Il rispetto dei requisiti per i detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari e detergenti per finestre si presume conforme se il prodotto è in possesso di eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche. Per i prodotti non presunti conformi e per le altre tipologie di prodotti disinfettanti, detergenti superconcentrati e prodotti per impieghi specifici la conformità ai requisiti minimi deve essere assicurata secondo le modalità previste dal DM 24 maggio 2012 sopra richiamato.

Inoltre il fornitore del servizio:

- a) dovrà svolgere il servizio secondo le modalità indicate nel Piano "Verde" di Gestione del Servizio offerto in sede di gara;
- b) dovrà procedere allo smaltimento dei rifiuti procedendo alla raccolta differenziata negli appositi contenitori posizionati negli edifici oggetto delle pulizie, in modo che essi siano suddivisi in maniera corrispondente alle modalità di raccolta adottata dal Comune di Genova, e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotti nell'edificio secondo il sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tutte le operazioni devono essere effettuate accuratamente e ad opera d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare pavimenti, vernici, arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto delle attività.
- c) non dovrà in nessun caso utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante;
- d) non dovrà in nessun caso utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale;

Le condizioni di esecuzione di cui alle lettere a), b), c) e d) saranno verificate, anche a campione, dalla Stazione Unica Appaltante che chiederà all'aggiudicatario di comprovare gli impegni assunti in fase di gara mediante mezzi di prova rappresentati anche da documentazione tecnica del fabbricante o da una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

Art. 6 Mezzi, attrezzature di lavoro e materiali

Il fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa di riferimento e di avere provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine specializzate.

Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la pulizia devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea, inoltre tutti gli aspirapolveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

Il fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti chimici utilizzati.

Il fornitore dovrà provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni oggetto di contratto. Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta rifiuti, impalcature, ponteggi, etc. Il Fornitore dovrà altresì provvedere alla fornitura della segnaletica di sicurezza relativa all'esecuzione del servizio.

Il fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali ed attrezzi necessari ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio. Le macchine e gli attrezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati delle certificazioni previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, nonché di tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, il fornitore sarà tenuto a seguire i percorsi e gli orari eventualmente fissati dal Comune di Genova per ragioni di ordine, di sicurezza e d'igiene, restando a carico del fornitore ogni attività di pulizia o provvedimento atto a garantire l'igiene ed il decoro dell'immobile in relazione alle predette operazioni.

Art. 7 – Strutture dedicate al servizio

Il fornitore, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio, deve dotarsi delle strutture e delle figure di seguito descritte.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per quanto riguarda il fornitore, dovrà essere istituito un **Responsabile del servizio**, quale referente responsabile nei confronti della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale che dovrà garantire una reperibilità telefonica e/o informatica 365 giorni all'anno, anche a mezzo di delegato e provvedere alla programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste dal capitolato;

STRUTTURA OPERATIVA

Il fornitore identifica il personale che compone la sua struttura organizzativa che esegue le operazioni di pulizia secondo le modalità ed i tempi prescritti nel presente Capitolato.

Il personale dedicato dovrà essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e del cognome. Il fornitore dovrà fornire al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori.

Gli operatori dovranno inoltre avere l'attenzione a non lasciare incustoditi nei locali - e soprattutto non in prossimità delle uscite al fine di non ostruire le vie di fuga - attrezzature o i sacchi dei rifiuti/raccolta differenziata, o quant'altro possa costituire ingombro.

La ditta sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati a persone – a qualunque titolo presenti nelle strutture oggetto di gara – determinati da negligenza ed inottemperanza alle norme di sicurezza.

Gli operatori incaricati dell'esecuzione del servizio dovranno avere la massima cura dei locali e delle attrezzature negli stessi presenti.

Al termine di ogni intervento dovranno provvedere allo spegnimento delle luci e alla chiusura di tutte le porte, portefinestre e finestre.

Prima di accedere/allontanarsi dai locali dovranno provvedere a disattivare/attivare i dispositivi di allarme, ove presenti, secondo le modalità definite dai vari responsabili delle

sedi utenti. Nessuna persona può accedere ai locali se non preventivamente autorizzata dal Responsabile della sede competente; pertanto, all'inizio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà comunicare ai Responsabili delle strutture utenti il nominativo degli operatori assegnati e, in caso di successive sostituzioni e/o variazioni, darne immediatamente comunicazione.

E' fatto assoluto divieto agli operatori di prendere conoscenza di pratiche, documenti e/o dati di qualsiasi natura e ovunque riposti; nel caso in cui dovessero venire involontariamente a conoscenza di dati personali e sensibili, e più in generale di dati e fatti relativi all'attività degli uffici, dovranno sempre mantenere la massima riservatezza al riguardo. E' fatto assoluto divieto agli operatori di utilizzare qualsiasi apparecchiatura (telefoni, fax, personal computer, terminali, ecc) presente nei locali oggetto di pulizia, anche nel caso in cui tali apparecchiature siano state lasciate accese e incustodite dal personale dipendente.

Il Comune di Genova potrà chiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'appalto con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza dei medesimi, senza che ciò dia diritto all'impresa di chiedere alcun onere aggiuntivo.

Il fornitore provvederà al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal CCNL.

Il Comune di Genova rimane estraneo ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra il fornitore e i propri dipendenti o collaboratori.

Tutto il personale impiegato dal Fornitore dovrà svolgere le attività assegnate adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti sui luoghi di lavoro. A tal fine il Fornitore si impegna a istruire gli operatori con specifici corsi professionali, oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti. I corsi di formazione dovranno essere mirati alle caratteristiche del servizio su cui è allocato il personale e dovranno vertere su temi, procedure e protocolli propri del servizio.

Il fornitore dovrà fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:

- Rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
- Rischi e disturbi che per la propria attività può causare ai dipendenti del Comune di Genova e sui modi per eliminare tali negative influenze.
- Procedure e modalità operative per l'applicazione di efficaci misure di gestione ambientale, in particolare sui temi della gestione dei rifiuti e dell'utilizzo conservazione e dosaggio dei prodotti di pulizia, precauzioni d'uso, differenze tra disinfezione e lavaggio, modalità di conservazione dei prodotti, caratteristiche dei prodotti a minori impatti ambientali e relative etichette, incluse quelle ecologiche, e tema della prevenzione della contaminazione del suolo per dispersione di inquinanti.

Art. 8 Programmazione e rendicontazione del servizio

Il Fornitore deve opportunamente programmare le attività operative del servizio con l'obiettivo di fornire evidenza delle attività da eseguire nel periodo di riferimento.

Tale programmazione è un elaborato (unico per la durata del contratto), su base giornaliera, da trasmettere con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi rispetto all'avvio dell'appalto nel quale dovranno essere indicate tutte le attività ordinarie ed integrative da effettuare presso ogni sede nel periodo di riferimento.

Le date di esecuzione dei servizi indicate nella programmazione sono vincolanti per il

Fornitore; le eventuali variazioni che dovessero intervenire devono essere tempestivamente comunicate al committente.

Schede consuntivo intervento.

Per quanto attiene alle attività periodiche ed eventualmente straordinarie terminate, deve essere presentata entro tre giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento la Scheda consuntivo intervento che deve riportare le seguenti informazioni:

- Descrizione sintetica dell'intervento eseguito;
- Indicazione della sede, data e ora dell'intervento;
- Eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.

La scheda compilata in ogni sua parte deve essere firmata dal Responsabile della sede presso la quale l'intervento è stato eseguito, come attestazione dell'esecuzione a regola d'arte del servizio.

Art. 9 - Obblighi ed oneri a carico della ditta aggiudicataria

Il fornitore deve garantire la completezza e l'omogeneità dei servizi e farsi carico della relativa efficienza.

È compito del fornitore gestire nei tempi e nei modi di seguito definiti gli interventi presso gli immobili del Comune di Genova e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il fornitore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento e ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

Di conseguenza, il fornitore è tenuto a :

- liberare il Comune di Genova ed i loro incaricati da qualunque pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto dei singoli contratti;
- attenersi alle disposizioni e agli orari di intervento che saranno emanate dai responsabili delle varie sedi nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni impartite ;
- utilizzare, per le attività del contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenze delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni che saranno impartite dal Committente.
- Dare attuazione a quanto proposto nel Piano Verde e nell'Offerta Tecnica
- garantire la disponibilità una sede operativa all'interno del Comune di Genova.

-provvedere affinché il suo personale che eseguirà i servizi di cui al presente capitolato abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.

- ove in relazione all'incarico affidato si renda necessario, è tenuto a predisporre un Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 es.m.i.

Copia del Piano di sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della sicurezza e dai rappresentanti dei lavoratori del fornitore prima dell'inizio delle attività relative ai singoli contratti.

-osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti e agli eventuali subappaltatori.

- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni;

ART.10 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione, alle società contraenti od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il fornitore, prima di dare corso all'esecuzione del singolo contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso, secondo il massimale corrispondente all'importo di 250.000,00 Euro per ogni singolo sinistro.

ART.11 – Obbligo di assorbimento del personale

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera. A tal fine l'aggiudicatario di ciascun lotto si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva di settore in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante

A titolo informativo si comunica che, derivando il presente appalto suddiviso in tre lotti, da un contratto unico la Stazione Appaltante ha calcolato le ore di lavoro riferite al bimestre per ciascun livello professionale sulla base di un rapporto proporzionale tra il totale comunicato dal RTI attuale aggiudicatario e l'importo di ciascun lotto con il seguente risultato:

LOTTO 1: monte ore complessivo per il periodo di durata contrattuale 4.429,00 (corrispondente a n. 511,432 ore settimanali) così suddiviso:

Livello 2: n. 21 operatori ore 2016 corrispondenti a 232,794 ore settimanali

Livello 3: n. 5 operatori ore 1.118 corrispondenti a 129,099 ore settimanali

Livello 4: n. 1 operatore ore 354 corrispondenti a 40,878 ore settimanali

Livello 5: n. 1 operatore ore 141 corrispondenti a 16,282 ore settimanali

LOTTO 2: monte ore complessivo per il periodo di durata contrattuale 3.681,00 (corrispondente a n. 425,058 ore settimanali) così suddiviso:

Livello 2: n. 13 operatori ore 2.340 corrispondenti a 270,208 ore settimanali

Livello 3: n. 3 operatori ore 929 corrispondenti a 107,275 ore settimanali

Livello 4: n. 1 operatore ore 294 corrispondenti a 33,949 ore settimanali

Livello 5: n. 1 operatore ore 118 corrispondenti a 13,626 ore settimanali

LOTTO 3: monte ore complessivo per il periodo di durata contrattuale 2.722,00 (corrispondente a n. 314,319 ore settimanali) così suddiviso:

Livello 2: n. 11 operatori ore 1.731 corrispondenti a 199,885 ore settimanali

Livello 3: n. 2 operatori ore 687 corrispondenti a 79,330 ore settimanali

Livello 4: n. 1 operatore ore 217 corrispondenti a 25,058 ore settimanali

Livello 5: n. 1 operatore ore 87 corrispondenti a 10,046 ore settimanali

Il Comune di Genova potrà richiedere al fornitore la documentazione che provi l'avvenuto esperimento di tutte le procedure previste dal CCNL di riferimento per la tutela dei lavoratori nei cambi di appalto.

Il Comune resta, nel modo più assoluto, estraneo ai rapporti giuridici conseguenti all'assunzione ed al licenziamento di detto personale ed ai contratti di lavoro stipulati con esso dall'impresa, salvo il diritto di considerare inadempienza contrattuale l'inosservanza, da parte dell'impresa, delle normative contrattuali e sindacali concernenti il settore nonché dei contratti di lavoro stipulati con il personale salariato.

ART.12 – Tutela della Privacy

Qualificazione dell'impresa di pulizie: ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nei confronti del Comune di Genova la impresa aggiudicataria dell'incarico per lo svolgimento delle pulizie assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché di quanto stabilito nel

Documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D.P.S.) di cui verrà consegnata copia al Titolare della ditta.

Durata della nomina a responsabile del trattamento dei dati: la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell'incarico, oppure in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del Comune di Genova.

Obbligo di identificazione e registrazione dei soggetti ammessi ai locali: allo scopo di poter permettere l'identificazione e la registrazione degli addetti alle pulizie, i nominativi degli addetti stessi dovranno essere anticipatamente comunicati tramite fax/mail/pec al Comune di Genova; nella comunicazione dovranno essere riportati: cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza. In caso di sostituzione di personale, dovrà essere anticipatamente comunicato tramite fax il nominativo della persona che opererà in sostituzione, e di quella sostituita. Gli addetti alle pulizie dovranno sempre essere muniti di tesserino di riconoscimento, riportante foto e nome e cognome, che dovrà essere esposto in modo da essere sempre visibile per poter permettere l'identificazione da parte del Comune di Genova o di personale addetto alla vigilanza dei locali.

Prima di accedere ad archivi contenenti dati sensibili, e all'uscita dagli stessi, gli addetti alle pulizie dovranno compilare e firmare apposito registro di entrata/uscita.

Il personale dell'Impresa non potrà in alcun caso accedere ai locali in orari diversi da quelli stabiliti per il servizio, salva diversa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

Obbligo alla riservatezza: Il personale addetto alle pulizie dovrà svolgere le sole attività indispensabili per la pulizia dei locali e delle cose. Qualora durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia, il personale addetto dovesse venire a conoscenza, involontaria o fortuita, di dati personali e sensibili, e più in generale di dati e fatti relativi all'attività degli uffici comunali, il personale stesso dovrà sempre e comunque mantenere il segreto e la massima riservatezza, e adottare una condotta equipollente al segreto d'ufficio.

Cura degli accessi: Qualora il servizio venga effettuato al termine dell'orario d'ufficio o, comunque, in assenza di personale comunale gli operatori della ditta devono avere la massima cura di non lasciare accessi incustoditi (porte e finestre aperte) sia durante l'esecuzione del servizio, ad eccezione dei locali dove stanno operando, sia a conclusione del servizio.

Art.13 – Verifiche e controlli

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Piano Verde e nell'offerta Tecnica anche in relazione alla qualità del servizio reso.

Il Comune di Genova potrà disporre sopralluoghi, a campione del cui esito verrà data

notizia al fornitore.

Inoltre, anche a seguito di segnalazioni da parte degli uffici utenti, potranno essere disposte verifiche o sopralluoghi, ai quali la ditta assegnataria potrà essere presente previo breve preavviso.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato nonché alle eventuali migliorie offerte o al Piano Verde, troverà applicazione il disposto dell'art. 14.

Art.14 - Inadempienze e penalità

In caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, il fornitore potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente capitolato

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Trascorso il termine di cui sopra, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, si procederà all'applicazione della penalità il cui importo sarà determinato dalla natura e gravità e/o ripetitività dell'inadempienza contestata, come di seguito indicato.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il termine di tre giorni:

- la ditta esegua con buon esito le prestazioni contestate;
- la ditta invii al Comune di Genova controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Non possono essere recuperate le prestazioni di pulizia con frequenza inferiore alla settimanale, per le quali si procederà all'applicazione della penalità prevista, fatte salve eventuali controdeduzioni congrue e documentate.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza

Penalità in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni contrattuali, ivi incluse le prestazioni migliorative eventualmente proposte nell'offerta tecnica:

In caso di esecuzione parziale/inadeguata del servizio ordinario e integrativo sarà applicata per ogni locale contestato una penalità pari a:

- 10% del corrispettivo mensile relativo ai locali/aree contestate in caso di 1° segnalazione;
- 30% del corrispettivo mensile per ogni successiva segnalazione, salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto prevista al successivo art. 19.

Penalità in caso di mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali ivi incluse le prestazioni migliorative eventualmente proposte nell'offerta tecnica:

In caso di mancata esecuzione delle attività ordinarie ed integrative sarà applicata:

- una penale pari al 20% del corrispettivo mensile relativo alla sede contestata per ogni intervento (giornaliero, bisettimanale, settimanale , quindicinale, mensile) non eseguito ;
- una penale pari al 40% del corrispettivo mensile relativo alla sede contestata per ogni intervento da effettuarsi con frequenza superiore al mese non eseguito ;

Penalità in caso di mancata sostituzione del personale assente

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non rispetti quanto eventualmente dichiarato nell'offerta tecnica relativamente alla sostituzione del personale assente sarà applicata la di € 150,00 (centocinquanta/00) in caso di mancata sostituzione del personale assente

Penalità in caso di mancato o ritardato intervento in caso di pulizie straordinarie o determinate da emergenze ed eventi imprevedibili

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non esegua le pulizie straordinarie, programmabili e non determinate da cause di emergenza, nel termine previsto verrà applicata una penale pari al 20% del corrispettivo dell'intervento per ogni giorno di ritardo, salva la facoltà per l'Amministrazione di applicare l'art. 16 del presente capitolato.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non esegua le pulizie straordinarie, determinate da cause di emergenza, nel termine previsto onel termine eventualmente offerto in sede di progetto tecnico verrà applicata una penale pari al 50% del corrispettivo dell'intervento per ogni giorno di ritardo, salva la facoltà per l'Amministrazione di applicare l'art. 16 del presente capitolato

Ulteriori ipotesi di inadempimento sanzionato con penale

- Ritardo nella presentazione delle Schede Consuntivo intervento: 50 euro per ogni giorno di ritardo;
- Mancato utilizzo di quanto proposto nel Piano Verde in relazione ai sistemi

di dosaggio e tecniche di pulizia volte al minor consumo di sostanze chimiche, alle azioni poste in essere per la riduzione dei rifiuti e all'utilizzo di prodotti di pulizia conformi alla norma ISO 14024 offerti in sede di gara: 250 euro per ogni singola inadempienza

- Mancata consegna della reportistica di verifica e controllo della qualità del servizio nei termini eventualmente proposti in sede di offerta tecnica

Art.15– Esecuzione in danno

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art.16 - Risoluzione del contratto.

E' facoltà del Comune di Genova risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt.1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto dell'accordo quadro e dei singoli contratti, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da parte dell'Impresa

appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.

b) in caso di cancellazione della cooperativa dall'Albo Regionale.

In tal caso la risoluzione del contratto decorrerà dal giorno indicato nel provvedimento specifico.

c) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) qualora , con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

e) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

f) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/201;

h) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

i) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010 Il contratto sarà altresì risolto in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con

modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 17 - Fatture, liquidazioni e pagamenti.

L'aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. riferito al lotto di aggiudicazione ed il codice IPA: M3BUMV. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti ed all'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte delle sedi utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni d.f.f.m. dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative all'esecuzione del servizio.

In caso di ricorso al subappalto il termine di cui sopra decorrerà dalla data di presentazione della quietanza di pagamento al subappaltatore.

In applicazione di quanto previsto dall'art.30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'importo mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di

regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In particolare per la liquidazione delle fatture riferite ai servizi di pulizia rientrante nel Lotto 1 e nel Lotto 2, si applicherà il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile. Pertanto la ditta aggiudicataria di ciascuno dei due lotti dovrà emettere regolari fatture con addebito d'Iva. Il Comune pagherà alla suddetta soltanto l'imponibile e verserà direttamente l'Iva all'Erario.

Per la liquidazione delle fatture riferite al servizio di pulizia di cui al Lotto 3, si applicherà il meccanismo c.d. "reverse charge" che la Legge prevede per alcune tipologie di prestazioni – tra cui il servizio di pulizia - derivanti da contratti in ambito commerciale, quali i Musei. In relazione a tale contratto la ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture senza addebito IVA indicando "inversione contabile" ed eventualmente "art. 17, comma 6, D.P.R. 633/72.

L'importo di ogni fattura dovrà essere pari a 1/12 dell'importo offerto in sede di gara, corrispondente al corrispettivo mensile per il servizio reso; detto importo sarà altresì comprensivo della quota proporzionale (1/12) relativa agli oneri della sicurezza posti a base di gara.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 18- Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art.19 - Divieto di cessione del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

Art.20- Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purchè sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

Art.21 - Foro competente.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 – 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso previsti dalla normativa attualmente vigente.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 22 - Rinvio al altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del D.Lgs. n. 50/2016, del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

